



## **REGOLAMENTO**

## **OMOLOGAZIONI IMPIANTI**

Approvato con delibera n. 181 del Consiglio Federale 7/7/2014

## INDICE

- Art. 1 – Normative di riferimento
- Art. 2 – Omologatore regionale
- Art. 3 – Procedura per l'omologazione delle vasche
- Art. 4 – Altre procedure per la richiesta dell'omologazione
- Art. 5 – Competenze dei Comitati e della F.I.N. Centrale
- Art. 6 – Durata dell'omologazione
- Art. 7 – Pareri preventivi e supporto alla progettazione

### Allegati:

- 1) Tipologie di vasca omologabile
- 2) Dimensioni dei campi omologabili per la pallanuoto
- 3) Dimensioni impianti tuffi
- 4) Allegato Verbale di omologazione
- 5) Norme F.I.N.A.

## **Articolo 1: NORMATIVE DI RIFERIMENTO**

- 1.1 Il Regolamento Federale per le Omologazioni degli impianti (Regolamento) si applica per le richieste di omologazione di impianti sportivi destinati allo svolgimento delle competizioni regolamentate dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), su richiesta dei proprietari, o dei conduttori degli impianti stessi.
- 1.2 Il Regolamento è redatto in conformità ai Principi Informatori per lo sviluppo dell'impiantistica sportiva approvati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, alle norme deliberate dalla Federazione Italiana Nuoto e a quelle emanate dagli Organismi Sportivi Internazionali di riferimento, ai quali la F.I.N. è affiliata o dei quali è comunque tenuta a recepire le direttive.
- 1.3 Le caratteristiche tecniche ed i requisiti previsti dal Regolamento sono quelli stabiliti ai fini della omologazione sportiva degli impianti e non sono limitativi e/o sostitutivi dei requisiti eventualmente stabiliti dalle norme in materia di impiantistica sportiva previsti dalla legislazione vigente e/o delle autorizzazioni amministrative laddove prescritte.

## **Articolo 2. OMOLOGATORE REGIONALE**

- 2.1 Gli Omologatori hanno competenza regionale e operano all'interno della medesima giurisdizione dei Comitati Regionali.
- 2.2 Per le Province di Trento, Bolzano ed Aosta gli Omologatori hanno competenza sul territorio dei rispettivi Comitati Provinciali.
- 2.3 Gli Omologatori devono essere in possesso di idonea qualifica professionale (Ingegnere, Architetto o Geometra) e di comprovata esperienza nel settore dell'impiantistica sportiva, con particolare riguardo a quella natatoria, da attestare nel curriculum professionale.
- 2.4 Gli Omologatori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del Comitato competente per territorio. La nomina –revocabile- è effettuata all'inizio di ogni quadriennio olimpico e ha validità per il quadriennio stesso.
- 2.5 La proposta di nomina deve essere inviata dal Presidente del Comitato competente alla Segreteria Generale, corredata dalla richiesta dell'interessato e dal curriculum professionale.
- 2.6 La F.I.N., in presenza di richieste di omologazioni particolarmente complesse, può richiedere, attraverso il Settore Impianti, ulteriori accertamenti rispetto a quelli operati dall'Omologatore. E' altresì facoltà della F.I.N. di incaricare, in caso di momentaneo impedimento per qualsivoglia ragione dell'Omologatore competente per territorio, altri Omologatori nominati dalla F.I.N. e appartenenti a Comitati limitrofi, per l'espletamento delle procedure di omologazione.
- 2.7 La F.I.N. provvede periodicamente ad organizzare corsi di aggiornamento destinati agli Omologatori. La partecipazione ai corsi di aggiornamento costituisce requisito irrinunciabile per lo svolgimento dell'attività di Omologatore.

## **Articolo 3: PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE DELLE VASCHE**

- 3.1 L' Omologatore, ai fini del procedimento di omologazione, si attiene alle norme emanate dal C.O.N.I. , dalla F.I.N.A. e della F.I.N.
- 3.2 L'omologazione è rilasciata per gli impianti che, per misure e caratteristiche, permettono l'effettuazione di competizioni sportive, secondo quanto stabilito dalle normative di riferimento.
- 3.3 L' omologazione dell'impianto natatorio richiede la verifica della vasca previa misurazione, avvalendosi di adeguata strumentazione tecnica, dei seguenti parametri: lunghezza, larghezza, profondità e verifica della presenza di tutte le tracciature e le strutture fisse e mobili

necessarie per lo svolgimento delle competizioni delle singole discipline sportive per cui è richiesta l'omologazione. Tale operazione può avvenire solo al completamento della vasca stessa e con la avvenuta sistemazione di tutte le strutture fisse e mobili.

3.4 L'Omologatore è tenuto alla completa e chiara redazione di un verbale di Omologazione, da redigersi sulla base del fac-simile predisposto dalla F.I.N. (allegato 1) nel quale è tenuto ad indicare –anche avvalendosi di note allegate– il tipo e il livello delle competizioni che è possibile organizzare nell'impianto. In tale ambito di verifica e di certificazione, è richiesto all'Omologatore di relazionare in ordine alla:

- a) ampiezza dello spazio di bordo vasca;
- b) capienza delle tribune;
- c) capacità degli spogliatoi;
- d) capacità di spazi per i parcheggi;
- e) presenza di palestre e/o altri locali idonei per la "camera di chiamata" degli atleti;
- f) presenza di idonee separazioni degli spazi destinati ad atleti, giuria e pubblico;
- g) presenza di settori da riservare alla stampa;
- h) consistenza delle infermerie e degli spazi per segreterie organizzative;
- i) le caratteristiche ambientali e quant'altro di necessario corredo al livello della manifestazione sportiva;
- j) presenza di vasche di esercizio polivalenti le quali, pur non essendo omologabili per la competizione sportiva, costituiscono un supporto di rilevante importanza se complementari a vasche omologate.

L'Omologatore provvede alla redazione, in triplice copia, del verbale di omologazione il quale, unitamente alla documentazione di supporto, deve essere consegnato al Comitato di competenza. Il verbale non può contenere riserve.

3.5 Le procedure per l'omologazione sono espletate personalmente dall'Omologatore, il quale può avvalersi, a titolo di supporto personale, se necessario, di un proprio collaboratore.

3.6 L'Omologatore è tenuto ad astenersi dalla propria attività di omologazione per impianti per i quali abbia assunto, direttamente o indirettamente, incarichi professionali per la realizzazione dei medesimi tra i quali, in via meramente esemplificativa, incarichi di Progettista, Co-Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore per la sicurezza, Consulente dell'Impresa o delle Imprese che abbiano totalmente o in parte realizzato l'impianto sportivo o che abbiano fornito le attrezzature necessarie per l'omologazione.

3.7 L'Omologatore non può assumere incarichi in Commissioni di Aggiudicazioni Pubbliche o Private, nelle quali gli venga richiesto di esprimere giudizi sui singoli prodotti e attrezzature. L'Omologatore, nel rispetto di quanto sopra, previa richiesta di autorizzazione alla F.I.N. , può partecipare alle attività di tali commissioni solo nel caso in cui sia richiesto un parere sulla sola rispondenza ai parametri stabiliti dalle normative federali circa l'impianto in esame.

3.8 All'Omologatore è riconosciuto un corrispettivo per le attività di Omologazione, determinato con delibera del Consiglio Federale; il compenso deve intendersi riferito alla omologazione relative ad un impianto, indipendentemente dal numero di vasche presenti nell'impianto stesso.

#### **Articolo 4 – ALTRE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELL' OMOLOGAZIONE**

4.1 La richiesta di omologazione viene inviata in forma scritta, a cura del soggetto interessato, al competente Organo territoriale della F.I.N. indicando:

- a) la denominazione e l'ubicazione dell'impianto, il nominativo della società e il Legale Rappresentante, i riferimenti per i contatti;
- b) descrizione sintetica dell'impianto, del numero delle vasche, le misure e le caratteristiche delle stesse;
- c) le discipline sportive per cui si richiede l'omologazione.

Alla richiesta di omologazione, pena la irricevibilità della stessa, deve essere allegato:

- d) il parere positivo del C.I.S. del C.O.N.I. afferente all'impianto stesso, laddove richiesto;
- e) le planimetrie dell'impianto;
- f) la attestazione comprovante il pagamento alla F.I.N. dei diritti amministrativi;

#### **Articolo 5) COMPETENZE DEI COMITATI E DELLA F.I.N. CENTRALE**

5.1 Il Comitato competente per territorio:

- a) verifica la completezza della documentazione inviata dal richiedente;
- b) incarica l'Omologatore di procedere alle operazioni di sua competenza;
- c) esamina la completezza della documentazione prodotta dall'omologatore, sottoscrive a cura del Presidente del Comitato, il Verbale di Omologazione e cura l'inoltro di tutta la documentazione al Settore Impianti;
- d) il Settore Impianti, effettuati gli opportuni controlli e in caso di riscontro positivo, sottopone al Segretario Generale la ratifica del verbale e restituisce un originale al C.R. ed uno al soggetto richiedente, trattenendo una delle copie per archivio.

5.2 Ove l'omologatore riscontri cause ostative al rilascio dell'omologazione, provvede a sottoscrivere il verbale negativo indicando al richiedente gli interventi necessari ai fini del superamento delle predette cause ostative.

5.3 Il soggetto interessato deve provvedere all'esecuzione degli interventi richiesti entro il termine di anni uno dalla data di comunicazione negativa inviata dalla Segreteria Generale; decorso tale termine la richiesta di omologazione decade, senza diritto di rimborso della prevista tassa di omologazione.

5.4 Il Settore Impianti cura la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio degli impianti omologati, conservando copia delle documentazioni acquisite.

## **Articolo 6) DURATA DELL'OMOLOGAZIONE**

6.1 La durata dell' omologazione e' di 8 anni per ognuna delle discipline sportive regolamentate dalla F.I.N.. Nel caso di variazioni sostanziali delle normative di riferimento, e' obbligatorio l'adeguamento dell' impianto, indipendentemente dalla scadenza della omologazione ottenuta, la quale deve essere nuovamente richiesta dai soggetti interessati.

## **Articolo 7) PARERI PREVENTIVI E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE**

7.1 La F.I.N. attraverso il proprio Settore Impianti puo' fornire su richiesta pareri preventivi in ordine alla realizzazione e/o ristrutturazione di impianti natatori, al fine di evitare la realizzazione di strutture non omologabili.

7.2 I soggetti interessati all'attivita' di consulenza ne inviano richiesta scritta alla F.I.N. fornendo ogni elemento utile di valutazione.

7.3 L'attivita' di supporto del Settore Impianti puo' essere richiesta, oltre che per pareri preventivi, anche per attivita' di supporto alla progettazione e/o verifiche in corso di esecuzione d'opera.

7.4 Per le attivita' di cui al presente articolo la F.I.N. puo' richiedere il pagamento di diritti di segreteria, oltre all'eventuale rifusione delle spese di trasferimento, con le modalita' stabilite dalla Circolare Normativa Generale annualmente approvata dal Consiglio Federale.